

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'UTILIZZO DELL'INFRA- STRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI)

Del 1° gennaio 2018 (sostituisce la versione del 1° gennaio 2014)

1. Campo d'applicazione e prescrizioni vigenti

Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC-GI) disciplinano nei limiti delle disposizioni legali l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il traffico nazionale e internazionale da parte delle imprese di trasporto ferroviario (di seguito ITF) e sono parte integrante della Convenzione sull'accesso alla rete. Per la fattispecie internazionale alla Convenzione sull'accesso alla rete sono applicabili le disposizioni dell'Appendice E della COTIF.¹ Gli «[European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure \(E-GTC-I\)](#)» attualmente vigenti costituiscono parte integrante di queste CGC-GI. Le disposizioni di seguito descritte in deroga agli E-GTC-I hanno priorità rispetto a questi ultimi.

2. Divergenze rispetto agli E-GTC-I

2.1 Scopo e ambito di validità degli E-GTC-I europei

sostituisce il punto 1.1 cpv. 4 E-GTC-I

In caso di contraddizioni fra i diversi elementi dei rapporti contrattuali tra le parti vale il seguente ordine di priorità:

- a. Convenzione sull'accesso alla rete
- b. CGC-GI
- c. Catalogo delle prestazioni (CP)
- d. Network Statement (NWS)

2.2 Prestazioni a cura del gestore dell'infrastruttura per le imprese di trasporto ferroviario

sostituisce il punto 1.3 cpv. 1 E-GTC-I

Al posto dei servizi definiti nell'Allegato II della direttiva 2012/34/UE si applicano le prestazioni di cui agli articoli da 21 a 23 dell'OARF.

2.3 Consultazione delle imprese di trasporto ferroviario

Riguarda il punto 1.4 E-GTC-I

Il punto 1.4 non trova applicazione.

2.4 Rispetto delle istruzioni e delle prescrizioni d'esercizio

sostituisce il punto 2.1 cpv. 1 E-GTC-I

L'ITF deve procurarsi e aggiornare a sue spese presso il gestore dell'infrastruttura (di seguito GI) le prescrizioni e le raccomandazioni necessarie per l'esecuzione delle sue prestazioni di trasporto. In merito alla composizione il GI consiglia l'ITF. Eventuali modifiche delle prescrizioni d'esercizio del GI vengono comunicate e messe a disposizione dell'ITF. La responsabilità per l'aggiornamento e la completezza delle prescrizioni applicate dall'ITF ricade tuttavia sull'ITF.

2.5 Modalità di fatturazione

sostituisce il punto 3.2 cpv. 4 E-GTC-I

L'ITF effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le contestazioni delle fatture devono pervenire al mittente della fattura entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

2.6 Mora

sostituisce il punto 3.3 cpv. da 2 a 5 E-GTC-I

Le conseguenze del ritardato pagamento e il tasso d'interesse si basano sul Codice Svizzero delle Obbligazioni (cfr. art. 102 ss. CO Mora del debitore).

2.7 Controversie

sostituisce il punto 9.1 E-GTC-I

La composizione delle vertenze si basa sulla cifra 2.4 e il foro competente sulla cifra 10 della convenzione sull'accesso alla rete.

3. Aggiunte agli E-GTC-I

3.1 Valuta

integra il punto 3.2 cpv. 3 E-GTC-I

Previo accordo, il GI può fatturare in Euro (EUR). L'ITF si impegna a mantenere la valuta scelta per tutto un anno civile. La data della fatturazione è determinante per il corso del cambio.

¹ Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI – Appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia) [COTIF; RS, 0.742.403.1]

3.2 Cause concomitanti

integra il punto 6.5 E-GTC-I

Integrazione ai sensi dell'art. 10 §1 CUI:

Se non si riesce a individuare quale causa o in che misura la causa corrispondente ha contribuito all'insorgenza del danno, ogni parte contraente si fa carico personalmente del danno subito.

3.3 Responsabilità per gli ausiliari

integra il punto 6.7 E-GTC-I

L'ITF non può esentarsi dalla responsabilità in caso di danni dovuti a un difetto del materiale rotabile o alle merci trasportate.

3.4 Atti vandalici

Aggiunta

La responsabilità del GI per danni dovuti ad atti vandalici cagionati da terzi a veicoli dell'ITF circolanti o ricoverati su binari del GI è esclusa nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3.5 Responsabilità del GI in caso di danni ambientali

Aggiunta

In qualità di proprietario dell'infrastruttura il GI è obbligato ad eliminare i danni ambientali cagionati dall'ITF, anche senza colpa, mentre l'ITF si fa carico dei costi delle prestazioni del GI e dei costi fatturati in conformità con le prescrizioni vigenti per gli interventi degli organi della difesa idrocarburi, dei pompieri o degli organi della difesa chimica.

3.6 Diritto di controllo

Aggiunta

Il GI può controllare in qualsiasi momento se l'ITF e il suo personale soddisfino tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dal contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura. I controlli di sicurezza si svolgono sotto forma di audit, con o senza preavviso. Ciascuna delle parti si fa carico dei costi dovuti all'audit.

L'ITF è tenuta a consentire al personale del GI di viaggiare gratuitamente a bordo delle motrici a fini di controllo e verifica degli impianti di tratta. Il GI copre i costi per l'istruzione eventualmente necessaria per la corsa a bordo del veicolo motore.

I difetti accertati vengono comunicati di volta in volta per iscritto all'ITF interessata. Se si tratta di difetti gravi viene informato anche l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3.7 Istruzioni

Aggiunta

Il GI è autorizzato a imporre all'ITF un termine adeguato al caso concreto per l'eliminazione di una circostanza che violi la legge o il contratto. Qualora l'ITF non si attenga all'istruzione o non provveda per tempo, il GI può eseguire personalmente o far eseguire da terzi il provvedimento necessario e addebitare i relativi costi all'ITF. L'ITF inadempiente controlla o collauda personalmente le prestazioni fornite.

L'ITF accetta che per l'analisi e l'eliminazione delle perturbazioni il GI utilizzi personale specializzato (verificatori) di una qualsiasi delle ITF incaricate dal GI.

3.8 Sbarramenti di tratta

Aggiunta

Le condizioni e le possibilità per l'annullamento di tracce in relazione a sbarramenti di tratta per lavori di manutenzione o per l'ampliamento dell'infrastruttura si basano sull'art. 11b OARF o sulla corrispondente direttiva UFT.

Glossario

CGC-GI	Condizioni generali di contratto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
UFT	Ufficio federale dei trasporti, autorità competente
CUI	«Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario», Appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia [COTIF; RS, 0.742.403.1]
E-GTC-I	European General Terms and Conditions of use of railway infrastructure
ITF	Impresa di trasporto ferroviario
GI	Gestore dell'infrastruttura
Catalogo delle prestazioni (CP)	Raccolta / Definizione delle prestazioni offerte e dei prezzi.
Network Statement (NWS)	Edizione svizzera delle condizioni di utilizzo della rete ferroviaria.
Convenzione sull'accesso alla rete	Edizione svizzera del contratto di utilizzo.
OARF	Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria del 25 novembre 1998 [RS 742.122], riferimento normativo
Direttiva 2012/34/UE	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico - non applicabile in Svizzera perché non ratificata.